



# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

\*\*\*\*\*

Ordinanza n. 60

del 19-07-2019

**OGGETTO: misure di tutela della sicurezza e della vivibilità urbana, nonché di prevenzione e di contrasto all'abuso di sostanze alcoliche.**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che il centro urbano è patrimonio comune di ogni cittadino per cui è compito dell'Amministrazione comunale concorrere a garantirne la completa fruibilità a tal fine adottando tutte le misure utili ad assicurare l'opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti,
- che in diverse aree del centro urbano, in particolar modo quelle più densamente servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da altre attività di interesse collettivo, in orario serale e notturno sono solite ritrovarsi numerose persone, soprattutto di età giovanile, per trascorrere insieme le serate,
- che tale fenomeno - di per sé positivo non soltanto in quanto funzionale alla condivisione sociale, ma anche perché è potenziale motivo di ulteriore attrazione e dunque di sviluppo se indirizzato nella direzione di una sana aggregazione - ha tuttavia fatto riscontrare nelle esperienze pregresse, in tutto il territorio nazionale, significativi elementi di criticità che determinano fattispecie di degrado e si riverberano negativamente sul decoro e sulla sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che tra i richiamati elementi di criticità, assumono preminente rilievo:

- il disagio che nelle ore serali e notturne deriva ai cittadini residenti e/o domiciliati dalle emissioni sonore che promanano, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettroacustici, dai locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento,
- il pregiudizio per l'incolumità delle persone e la sicurezza pubblica, nonché per la conservazione del patrimonio pubblico e per l'affermazione del diritto del singolo individuo alla libera fruizione degli spazi pubblici susseguente all'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori dei locali di somministrazione, i quali, con le loro condotte, arrecano disturbo alla quiete pubblica, abbandonano sul suolo pubblico contenitori di vetro o di latta, sia integri che pericolosamente frantumati, imbrattano o danneggiano il patrimonio pubblico;

### VALUTATO:

- che tali fenomeni non rappresentano soltanto una fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano nelle zone in cui essi maggiormente si manifestano ma concorrono anche a ingenerare una diffusa sensazione di degrado urbano e alimentano il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini e dei visitatori,
- che tali vicende generano anche significative refluenze negative per le prospettive di sviluppo sociale ed economico della Città;

**CONSIDERATO** che, se il sostegno all'ordinato svolgimento delle attività di aggregazione sociale e di divertimento, come anche alle iniziative economiche di settore, risponde al preminente interesse pubblico della crescita sociale ed economica della comunità, per altro aspetto non può essere trascurata la necessità – che assume pari dignità sociale – di assicurare la qualità della vita urbana, il decoro e l'igiene degli spazi e delle aree pubbliche, la tutela dell'integrità del patrimonio pubblico e privato, la quiete e la sicurezza pubblica;

**RITENUTO**, pertanto, di adottare adeguate misure che, pur tenendo presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento, siano funzionali a contrastare le patologie sociali suindicate e ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, intervenendo a contenere le emissioni sonore diffuse, nelle ore serali e notturne, dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai locali di intrattenimento e limitando l'uso di bevande alcoliche;

**VISTA** la legge 26.10.1997 n. 447 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. 14.11.1997 di “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

**VISTO** il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215;

**VISTO** l'art. 689 del Codice Penale approvato con R.D. 19.10.1930 n. 1398 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 30.03.2001 n. 125 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 92 del 21.11.2013;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 7 del 05.02.2016;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 44 del 07.06.2016;

**VISTO** il D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.M. 05.08.2008;

**VISTA** la legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

- 1) I trattenimenti musicali negli spazi all'aperto di pertinenza degli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di trattenimento e svago e similari, ovvero di strutture ricettive, nonchè ogni altro trattenimento musicale all'aperto, sono consentiti con le modalità di seguito indicate:
    - *i trattenimenti musicali che hanno inizio nelle serate delle giornate che vanno dal lunedì al giovedì devono concludersi entro le ore 01,30 del giorno successivo,*
    - *i trattenimenti musicali che hanno inizio nelle serate delle giornate che vanno dal venerdì alla domenica devono concludersi entro le ore 03,00 del giorno successivo.*
  - 2) Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e da ogni altra norma di legge e/o regolamentare in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, le emissioni sonore prodotte dai trattenimenti musicali di cui al precedente punto 1), tenuto conto degli orari e delle caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono, devono essere in ogni momento contenute entro i limiti della normale tollerabilità.
  - 3) Sono in ogni caso vietate le emissioni sonore moleste, intendendosi come tali grida, urli, schiamazzi, uso di strumenti musicali e/o apparecchiature radiofoniche e televisive, ovvero di qualsiasi apparecchiatura elettroacustica oltre i limiti della normale tollerabilità.
  - 4) Fermi restando gli altri divieti e limiti imposti da altre norme di legge e/o regolamentari, ai titolari e gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di trattenimento e svago e similari, ovvero delle strutture ricettive, come anche agli organizzatori di qualsiasi altro trattenimento all'aperto contemplato al punto 1) della presente ordinanza, è fatto altresì divieto di somministrare bevande a contenuto alcolico di qualsiasi gradazione nei quarantacinque minuti che precedono gli orari di cessazione fissati al medesimo punto 1).
-

- 5) Le violazioni ai divieti imposti dalla presente ordinanza sono punite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ferma restando l'applicazione di ogni altra sanzione disposta per la medesima fattispecie dalle norme di legge e salvo che il fatto non costituisca reato.
- 6) Restano confermate le prescrizioni dell'ordinanza sindacale n. 44 del 07.06.2017 e di ogni altra disposizione che non siano in contrasto con quanto disposto nei punti che precedono.
- 7) Il comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza sindacale n. 92 del 21.11.2013, come modificato dall'ordinanza sindacale n. 7 del 05.02.2016, è così sostituito:  
*“l'effettuazione di trattenimenti musicali all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita per tutto l'anno e per una durata massima di 4 (quattro) ore, comprese entro la fascia dalle 22,30 alle 01,30 per le giornate dal lunedì al giovedì e dalle 22,30 alle 03,00 dal venerdì alla domenica; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività”;*
- 8) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le disposizioni della presente ordinanza e di farle osservare.

#### DEMANDA

- All'Ufficio di Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché la trasmissione di copia alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio, nonché alla Prefettura di Messina.
- Alla Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine ed a chiunque altri spetti, l'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate.

#### AVVERTE

infine, ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, li 19-07-2019

**IL SINDACO**  
Dr. Roberto Materia

